

Un parere del Viminale apre alle esternalizzazioni

Le multe ai privati Affidamenti in outsourcing legittimi

PAGINA A CURA
DI STEFANO MANZELLI

La materiale elaborazione e stampa delle multe stradali con la successiva consegna dei plichi al servizio postale per la notifica può essere legittimamente affidata anche a ditte private. Ma sempre nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e del codice stradale. Lo ha confermato il ministero dell'Interno con l'interessante parere n. 3079 del 20 maggio 2008 (pubblicato su www.poliziamunicipale.it). Il comune di San Donà di Piave ha richiesto chiarimenti circa l'affidamento all'esterno di alcune attività relative alla gestione dei procedimenti sanzionatori. In particolare, il comando di polizia locale ha evidenziato di aver proceduto all'affidamento a una ditta privata del servizio di produzione, stampa e spedizione delle multe stradali tramite il servizio postale. All'esito di alcune pronunce sfavorevoli dei magistrati onorari il comune ha quindi richiesto supporto agli organi centrali dello stato, per va-

Multe spedite dai privati

Il comune può affidare a ditte private il servizio di mera elaborazione, stampa e imbustamento per la spedizione delle multe stradali nel rispetto della privacy

Il privato che esegue queste attività strumentali deve sempre avvalersi per la notificazione degli atti del servizio postale, unico soggetto legittimato alla spedizione

La mancanza della relata di notificazione nel verbale non inficia la validità della notifica come confermato ripetutamente dalla stessa Corte di cassazione

lutare la legittimità delle procedure con particolare riferimento alla notificazione delle multe. Il ministero dell'Interno ha confermato la legittimità della scelta locale. L'art. 201 del codice stradale, specifica innanzitutto il parere, ammette la notificazione postale delle multe, ai sensi della legge 890/1992. L'art. 385 del regolamento stradale, prosegue la nota, prevede l'invio, a cura del responsabile dell'ufficio o comando o di un suo delegato, di uno degli originali o di copia autentica ai soggetti ai quali devono essere notificati. In buona sostanza la polizia municipale può delegare l'invio postale delle multe.

Infatti, prosegue il ministero, «il ricorso all'esternalizzazione per attività meramente esecutive e prodromiche alla notifica a mezzo dell'ente poste, unico soggetto legittimato quale fornitore per gli atti attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, si ritiene non confligga con la normativa in specie; sempre che nello svolgimento delle attività in outsourcing, venga assicurato il rispetto della normativa sulla privacy». L'eventuale mancanza della relata di notifica nell'originale del verbale, conclude il parere centrale, deve poi essere considerata una mera irregolarità.

Sentenza garantista della Cassazione Sulla patente a casa si può dire il falso

L'autista che dichiara agli organi di vigilanza stradale di aver dimenticato a casa la patente di guida mai conseguita o sospesa non può essere condannato per false dichiarazioni. Il privato cittadino non può infatti essere costretto ad accusarsi di un illecito e l'abilitazione del conducente non costituisce una qualità personale che l'interessato ha obbligo di comunicare alla polizia. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. V pen., con la sentenza n. 21402 del 28 maggio 2008. Un conducente è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo ordinario dei documenti di circolazione. All'esito dell'accertamento gli organi di vigilanza hanno redatto un verbale per mancanza della patente di guida al seguito annotando nelle dichiarazioni del trasgressore la dimenticanza del documento a casa. In realtà l'autista circolava senza licenza di guida perché mai conseguita o sospesa ma la polizia non avendo effettuato un controllo più accurato ha proceduto alla mera redazione del verbale di mancanza al seguito del documento. Contro

la conseguente condanna penale per aver attestato il falso nella multa l'interessato ha proposto ricorso alla Corte di cassazione che ha accolto le censure. Nessuna norma giuridica, specifica la sentenza, obbliga il privato a dichiarare la verità circa la disponibilità della licenza di guida in virtù del generale principio nemo tenetur se detegere il privato non può essere costretto ad accusarsi di una violazione di legge». Inoltre le false dichiarazioni sulla disponibilità della patente di guida non possono essere inquadrate nelle fattispecie previste dagli artt. 483, 495, 496 del codice penale. Specifica infatti la Corte che «la falsa dichiarazione agli agenti di polizia giudiziaria del conducente di un autoveicolo di essere abilitato alla guida e di aver dimenticato a casa la patente, che, invece, gli era stata sospesa con provvedimento prefettizio, non integra il delitto di falsità personale previsto dall'articolo 496 cp».

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore - Claudio Contessa, Davide Ponte

Titolo - Responsabilità civile della p.a. e riparto di giurisdizione

Casa editrice - Giuffrè, Milano 2008, pp. 406

Prezzo - 35

Argomento - Il tema della responsabilità civile della p.a. per i danni causati ai terzi nello svolgimento della propria attività presenta indubbi aspetti di interesse e offre parecchi spunti di riflessione, a partire dall'analisi dell'evoluzione storica del rapporto tra stato e cittadino. Il volume in questione, edito dalla Giuffrè nella collana «Il nuovo processo amministrativo», analizza l'argomento da un punto di vista squisitamente processuale, illustrando il complesso riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario. Oltre all'interesse scientifico del tema, non si può non sottolineare l'enorme importanza della questione dal punto di vista pratico, posto che rimane un'esigenza essenziale per il soggetto danneggiato individuare correttamente l'autorità giudiziaria alla quale rivolgersi per ottenere risposta alle proprie istanze. Il libro, dopo aver illustrato l'evoluzione storica del problema, analizza a fondo la storica sentenza n. 5009/99 delle sezioni unite della Corte di cassazione, per

arrivare alle disposizioni normative contenute nella legge n. 205/2000, cercando quindi di chiarire al lettore quale sia l'attuale meccanismo di riparto della giurisdizione fra le diverse autorità. Il volume opera costanti e sempre puntuali riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza, fornendo un quadro ampio e approfondito della questione. Per il suo taglio scientifico il libro si rivolge in primo luogo agli operatori del diritto e a quanti abbiano interesse ad approfondire la materia.

Autore - Giuseppe Cassano

Titolo - L'amministrazione di sostegno nella giurisprudenza

Casa editrice - Maggioli, Rimini 2008, pp. 876

Prezzo - 68

Argomento - Il volume, aggiornato alla giurisprudenza dei primi mesi del 2008, fornisce un quadro ampio e dettagliato della disciplina dell'amministrazione di sostegno, istituto che sta riscuotendo molto successo fra gli operatori della giustizia e gli utenti, in quanto permette di dare risposte più semplici ed elastiche alle problematiche dei soggetti diversamente abili, rispetto a quanto accadeva in passato con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

di Gianfranco Di Rago

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di stato, sezione sesta, sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008

Accesso: i documenti acquisiti dagli ispettori del lavoro durante i loro controlli sono sottratti al diritto di accesso.

Legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dalla p.a. nei confronti della società che chiedi di visionare ed estrarre copia dei documenti acquisiti dagli ispettori del lavoro durante l'espletamento della loro attività di controllo. A chiarirlo è stata la sesta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008. Il caso di specie riguardava il ricorso in appello proposto da un'amministrazione pubblica avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso presentato da una società per l'accertamento del diritto della medesima a prendere visione ed estrarre copia dei documenti inerenti all'ispezione effettuata dall'ispettorato del lavoro. Il diritto di accesso in questione era stato negato dall'amministrazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del dm n. 737/94. Il giudice di primo grado, in considerazione delle esigenze di difesa della società ricorrente e del fatto che i rapporti di lavoro in contestazione erano tutti cessati, aveva ritenuto le ragioni enunciate dall'ente non condivisibili e, di conseguenza, illegittimo il diniego di accesso opposto alla ricorrente. In sede di appello l'amministrazione si difendeva riproponendo le motivazioni addotte in primo grado. I giudici di palazzo Spada hanno quindi deciso di accogliere l'appello e di annullare la sentenza impugnata. Il collegio ha infatti osservato che, secondo quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 241/90 e dal dm n. 737/94, il diritto di accesso ai documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive si deve ritenere escluso qualora, come nel caso di specie, dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di dipendenti o di terzi.

Tar Lombardia, sezione prima, sentenza n. 487 del 7 maggio 2008

Annullamento dell'aggiudicazione provvisoria

senza comunicazione di avvio del procedimento.

L'amministrazione che intenda adottare decisioni conclusive difformi rispetto all'aggiudicazione provvisoria non è tenuta a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento amministrativo. Lo ha chiarito la prima sezione del Tar Lombardia con sentenza n. 487 del 7 maggio 2008. Il caso di specie riguardava il ricorso presentato da una società, risultata provvisoriamente aggiudicataria di una gara d'appalto, avverso la determinazione con cui il responsabile del procedimento aveva deciso di escluderla dalla gara medesima e di procedere all'indizione di un nuovo appalto. Tale determinazione era stata adottata a seguito dell'errato pagamento del contributo di cui all'art. 8 comma 12 del dlgs n. 163/06, effettuato da parte della società offerente e ritenuto come non eseguito, in quanto versato direttamente al comune anziché all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Avverso tale determinazione la società ricorrente aveva dedotto la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, nonché l'eccesso di potere in relazione al pagamento del contributo che, essendo stato effettuato nei termini, il comune avrebbe potuto riversare all'autorità competente. Dopo aver esaminato la controversia i giudici della prima sezione hanno deciso di accogliere il secondo motivo di ricorso e di annullare il provvedimento impugnato. In merito al primo motivo di contestazione, ritenuto infondato, il collegio ha spiegato che in caso di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria l'amministrazione non è tenuta a dare alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento, non essendosi costituita in capo al titolare dell'aggiudicazione alcuna posizione qualificata di vantaggio. In merito al secondo motivo di ricorso, ritenuto fondato, i giudici hanno invece osservato che l'aver effettuato il versamento del contributo secondo disposizioni diverse da quelle impartite dall'autorità non costituisce una causa di esclusione dalla gara, ma una mera irregolarità sanabile.

di Gianfranco Di Rago